


**COMUNE DI CASTEL DI IUDICA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**



**SETTORE AFFARI SOCIALI**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI  
ASSISTENZIALI DI TIPO ECONOMICO**

Three handwritten signatures in black ink are positioned below the text. The first signature on the left is a stylized, vertical mark. The middle signature is a large, sweeping loop. The signature on the right is a more complex, cursive script.

**Art.1: FINALITA'**

L'erogazione degli interventi assistenziali di tipo economico si rivolge al cittadino che, versando in stato di bisogno, non dispone dei mezzi necessari per far fronte al disagio sociale ed economico di lungo o di breve periodo.

Tale intervento, che si pone in armonia con lo spirito dell'art. 38 della Costituzione italiana, deve essere attuato nel rispetto della dignità della persona umana e deve comunque tendere al sostegno della sua autonomia ed autodeterminazione.

**Art. 2: TIPI DI INTERVENTO**

Gli interventi assistenziali di tipo economico, a seconda del bisogno emergente, possono articolarsi in:

- Assistenza economica continuativa
- Assistenza economica temporanea
- Assistenza economica straordinaria
- Assistenza economica per servizio civico
- Servizio integrativo o alternativo dell'intervento economico

La scelta della tipologia più idonea di intervento compete al Servizio Sociale professionale e dovrà essere specificatamente proposta e menzionata nelle relazioni valutative per ogni singolo caso in esame. Tali interventi sono comunque subordinati alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione Comunale.



**Art.3: DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEFINIZIONE NUCLEO FAMILIARE**

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale, ma anche i non residenti e i cittadini stranieri, limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.

Condizione necessaria per l'accoglimento della domanda di intervento è lo stato di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare che, per cause indipendenti dalla loro volontà, siano nell'impossibilità di svolgere lavoro proficuo.

Per nucleo familiare va inteso l'insieme di tutti i soggetti che coabitano con il richiedente, legati a quest'ultimo da vincolo di parentela, affinità o convivenza "more uxorio".

**Art.4: DEFINIZIONE E METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO**

Per stato di bisogno va inteso l'evidente e comprovato stato di disagio economico, sociale e/o abitativo, derivante dalla mancanza totale o insufficienza del reddito prodotto rispetto alle più elementari necessità del nucleo familiare.

Relativamente all'accertamento dello stato di bisogno, al Servizio Sociale competono le funzioni valutative e propositive, al Servizio Amministrativo competono quelle attuative.

L'Ufficio competente si avvale:

- degli accertamenti socio-ambientali e dei colloqui effettuati attraverso visite domiciliari dell'Assistente sociale;
- degli accertamenti e notizie sulla condizione economica generale e lavorativa del richiedente e del suo nucleo familiare, rilevati dalla Polizia Municipale.

## **Art.5: AMMISSIONE ALL'INTERVENTO: IL MINIMO VITALE**

L'intervento di assistenza economica potrà essere destinato solo ai richiedenti per i quali il reddito complessivo prodotto dal proprio nucleo familiare non sia superiore al minimo vitale.

Per reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare si intende la sommatoria dei redditi complessivi dei suoi singoli componenti.

Nella formazione del reddito complessivo del nucleo familiare concorrono i redditi e le entrate di qualsiasi natura, ivi compresi i proventi di natura assistenziale da qualsiasi ente erogati.

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare quantitativamente determinato con riferimento alla pensione minima INPS rivalutata ai termini di legge e ripartita nel modo seguente:

- 75% per il capo-famiglia
- 25% per il coniuge o convivente a carico
- 35% per il familiare di età inferiore ai 14 anni
- 15% per il familiare di età superiore ai 14 anni

Gli importi di cui sopra sono da considerarsi al netto degli oneri e delle ritenute fiscali.

Per l'ammissione al sussidio, il reddito di riferimento del richiedente e del nucleo familiare è quello dell'anno precedente alla richiesta di sussidio.



## **Art.6: ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA**

La forma di assistenza continuativa è l'erogazione di una somma in forma di sussidio mensile, che in nessun caso può superare la quota base del minimo vitale determinato ai sensi dell'art. 5, considerate le condizioni socio-ambientali ed economiche del nucleo familiare rilevate dal Servizio Sociale professionale al tempo della presentazione della domanda.

La forma di assistenza economica continuativa è erogata nei casi di grave disagio economico qualora, a giudizio del servizio sociale professionale, non sia probabile il superamento dello stato di bisogno nel breve periodo.

L'istanza per questo tipo di assistenza deve essere presentata dal primo al trentesimo giorno del mese di gennaio dello stesso anno in cui si chiede il sussidio, a pena di non ricevibilità della stessa.

Questo tipo di assistenza è erogato per un massimo di 12 mesi con revisione semestrale da parte del Servizio Sociale professionale, nonché attraverso accertamento d'ufficio in ordine al perdurare dello stato di bisogno.

L'erogazione del contributo potrà essere interrotta qualora si accerti il venir meno dei fattori economici e socio-ambientali che avevano determinato l'accertamento dello stato di bisogno.

Vengono esclusi dalle provvidenze economiche quei soggetti e nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) reddito superiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento;
- b) nuclei familiari che beneficiano di ricoveri in Istituti e/o comunità, assistenza o sussidi, o che non ottemperano all'obbligo scolastico per i figli;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) non è motivo di esclusione la proprietà di immobile per uso abitativo proprio.



## **ART. 7: ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA**

Si sostanzia di un sussidio mensile il cui ammontare non può in ogni caso superare la quota base del minimo vitale determinato ai sensi dell'art.5, tenuto conto delle condizioni socio-ambientali ed

economiche del nucleo familiare rilevate dal Servizio Sociale professionale al tempo della domanda.

Il sussidio temporaneo è erogato nei casi in cui il disagio economico è determinato da cause transitorie ed è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del richiedente e del nucleo familiare. **Non può comunque superare i tre mesi.**

#### **ART. 8 : SOGLIA MASSIMA DELL'IMPORTO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA E TEMPORANEA**

In ogni caso l'ammontare dell'intervento assistenziale non può superare mensilmente i seguenti importi:

- Euro 319,00 per i nuclei familiari di una persona ;
- Euro 425,00 per i nuclei familiari di due persone;
- Euro 574,00 per i nuclei familiari di tre persone ( di cui n.1 figlio minore di 14 anni );
- Euro 149,00 quota per ogni figlio minore di 14 anni, da aggiungere all'importo del nucleo familiare;
- Euro 64,00 quota per ogni figlio maggiore di 14 anni, da aggiungere all'importo del nucleo familiare.

Tali importi verranno annualmente rivalutati in rapporto all'aumento della pensione minima di base.

Qualora la capacità di spesa programmata non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, l'Amministrazione Comunale opera per tutti una riduzione percentuale.



#### **ART. 9 : ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**

Consiste nell'erogazione immediata di un sussidio a favore del richiedente il cui reddito prodotto non superi comunque il triplo del minimo vitale di cui all'art. 5 e che si trovi a fronteggiare una situazione di grave disagio economico contingente, improvvisa e non ripetibile derivante da eventi che possono mettere in crisi la situazione reddituale del nucleo familiare, quali ad esempio calamità naturali, malattie gravi che comportano spese non coperte dal S.S.N., il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, etc.



**La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del nucleo familiare.**

Il sussidio non potrà comunque superare un importo pari al 50 % delle spese sostenute .

Per fronteggiare esigenze particolari e urgenti, il Sindaco potrà disporre, su proposta motivata del S.S. professionale, l'erogazione di una somma di denaro entro il limite massimo di Euro 1000,00; a tal fine viene istituito un apposito fondo presso il Servizio Economato, che provvederà all'anticipazione. L'economista trasmetterà apposito rendiconto mensile al Settore Affari Sociali per l'adozione del provvedimento di rimborso.

#### **ART. 10: RUOLO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE**

L'Operatore del Segretariato Sociale svolgerà, nell'ambito del servizio di Assistenza Economica, le seguenti funzioni:

- informazioni al pubblico;
- segnalazioni d'ufficio al Servizio Sociale Professionale su casi particolarmente gravi di stato di bisogno riscontrati tra i nuclei familiari residenti nel territorio comunale;
- supervisione ed aiuto al pubblico nella compilazione della domanda di assistenza;

- cura, registrazione e conservazione delle pratiche.

In assenza della figura suddetta gli stessi compiti saranno svolti in via suppletiva dall'Assistente Sociale o da un Istruttore dell'Ufficio Affari Sociali.

## ART. 11: RELAZIONI E VALUTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale Professionale, al fine di fornire un quadro il più possibile esauriente delle condizioni generali in cui versa il nucleo familiare del richiedente, dovrà redigere delle dettagliate relazioni, da inviare al **Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrativa** per la fase attuativa, in cui dovranno essere evidenziate:

- la situazione abitativa del nucleo familiare ( dal punto di vista logistico ed igienico );
- il contesto domestico-familiare, in cui si andranno ad evidenziare i tipi di relazioni parentali e non, intercorrenti all'interno del nucleo in questione;
- la situazione economico- sociale generale quale traspare anche dalle notizie raccolte;
- la situazione generale di salute e la eventuale presenza di eventi morbosi conclamati a carico di membri del nucleo familiare;
- le condizioni psico-sociali dei componenti il nucleo familiare ( grado di alfabetizzazione complessivo, eventuali carenze scolastiche dei minori );
- eventuali note particolari a spiegazione di eventuali cause o eventi all'origine dello stato di bisogno lamentato dal richiedente;
- la valutazione finale contenente l'indicazione sul tipo di intervento più idoneo da adottare e sulla somma che appare più opportuno erogare per il caso in esame.

## ART. 12: ISTRUTTORIA

La domanda, redatta da parte del richiedente su apposito modulo con l'aiuto dell'operatore di Segretariato Sociale e corredata da eventuale documentazione, va debitamente registrata all'Ufficio Protocollo generale del Comune.

L'Ufficio competente valuta l'ammissibilità dell'istanza richiedendo l'integrazione dei documenti mancanti o la rettifica dei dati inesatti con apposita comunicazione scritta al richiedente.

La mancata integrazione o rettifica entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, comporta l'archiviazione della domanda con comunicazione al richiedente.

La fondatezza della domanda è valutata in sede primaria tramite la relazione, redatta a norma dell'art. 11 dal Servizio Sociale Professionale il quale, attraverso le visite domiciliari dell'Assistente Sociale, evidenzia le condizioni socio-ambientale del richiedente e del suo nucleo familiare, proponendo in sede finale la forma di intervento più opportuna.

Al Comando di Polizia Municipale competono, **ove richiesto**, a complemento della relazione del servizio sociale professionale, gli accertamenti in ordine alla situazione economica generale e lavorativa del nucleo familiare del richiedente.

Nel caso di evidente discrasia tra la relazione del Servizio Sociale Professionale e gli accertamenti del Comando di Polizia Municipale intorno alla situazione economico-sociale generale del nucleo familiare del richiedente, l'Ufficio di S.S. richiederà al Comando di Polizia Municipale una relazione supplementare di approfondimenti con gli opportuni accertamenti del caso.

**In ogni caso dalla presentazione dell'istanza al completamento dell'istruttoria, non dovranno intercorrere più di 30 gg.**

Nei casi di comprovata ed estrema urgenza di disagio socio-economico, il Servizio Sociale professionale, valutata la situazione, e con Determina a firma del Responsabile dell'Ufficio e dell'U.O.A., può intervenire erogando immediatamente una somma di denaro entro il limite



74  
massimo di Euro 250, prelevata dal fondo istituito presso il Servizio Economato, o autorizzando l'acquisto diretto di generi di prima necessità e di pronto intervento.

#### ART. 13: DOCUMENTAZIONE

L'istanza - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - sarà formulata e sottoscritta dal richiedente su apposito modulo prestampato fornito dall'Ufficio Affari Sociali e corredata dalla attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Il richiedente potrà allegare alla domanda ulteriori documenti a giustificazione del disagio sociale ed economico in cui versa.

#### ART. 14: DECISIONE

Formulata la proposta di intervento economico da parte del Servizio Sociale Professionale, questa sarà vagliata dal Responsabile dell'U.O.A. per l'eventuale armonizzazione alle esigenze di bilancio del settore. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del Servizio e il Responsabile dell'U.O.A. provvederanno all'emissione della Determina di accoglimento o archiviazione della Domanda.

#### ART. 15: DIVIETO DI CUMULO DI EROGAZIONI ECONOMICHE E INCOMPATIBILITA'

Al fine di attenersi a criteri generali il più possibile equi nell'erogazione dei servizi sociali di varia natura a vantaggio di tutti i cittadini bisognosi della comunità, qualora il richiedente od un componente del suo nucleo familiare già usufruiscano di altre forme di assistenza, ovvero abbiano presentato domanda per ottenerle, l'istanza di Assistenza economica di cui al presente Regolamento sarà ritenuta inammissibile, ed in particolare saranno considerate incompatibili e quindi archiviate con nota motivata le istanze dei soggetti che già usufruiscano per se stessi o per dei componenti del proprio nucleo familiare di:

- Assistenza economica continuativa o temporanea in atto;
- Assistenza domiciliare;
- Ricovero minori;
- Ricovero anziani.

Qualora nello stesso anno da parte del richiedente o un componente del suo nucleo familiare, siano state presentate due o più istanze tra loro incompatibili, sarà convocato un rappresentante del nucleo familiare per la scelta formale di un solo tipo di assistenza.

#### ART. 16: ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

##### A) Finalità

La corresponsione di questa forma di assistenza tende a fornire una forma di sussidio economico temporaneo ai richiedenti idonei al lavoro e privi di occupazione che, trovandosi in stato di bisogno o in evidente e comprovato stato di difficoltà ed emarginazione sociale, possono svolgere attività di pubblica utilità.

Detto intervento è finalizzato con particolare riguardo al reinserimento sociale ed alla integrazione dei soggetti nella società civile mediante l'espletamento di attività lavorative non continuative a favore della comunità di appartenenza, a norma della L.R. n.22/86.

#### B) Soggetti destinatari

Sono destinatari in questa forma di intervento tutti i soggetti assistibili a norma dell'art. 3 del presente Regolamento, che dovranno dimostrare con apposita certificazione medica, di essere idonei al lavoro, nonché tutti quei soggetti che, a giudizio del S.S. professionale, versino in stato di emarginazione o mancata integrazione sociale per problematiche di ordine psicologico o giudiziario, a norma dell'art. 21 del presente Regolamento.

#### C) Criteri

I richiedenti del Servizio di assistenza economica, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza o in evidente stato di emarginazione sociale, che siano privi di occupazione ed abili al lavoro, potranno essere ammessi dall'Amministrazione Comunale, su proposta del S.S. professionale, a svolgere attività di Servizio Civico nei seguenti settori:

- servizio di vigilanza, salvaguardia e manutenzione di strutture pubbliche;
- servizio di vigilanza, salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di vigilanza presso le scuole;
- manutenzione di attrezzature sportive e strade comunali;
- affissione e rimozione manifesti;
- quant'altro l'amministrazione ritenga necessario.

Lo svolgimento delle attività socialmente utili da parte dei soggetti inoccupati o disoccupati, non costituirà in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato, né a tempo determinato o indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente a favore della comunità. Il compenso orario non ha pertanto natura corrispettiva rispetto alla prestazione del Servizio, ma esclusivamente assistenziale. Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo né subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta.

#### D) Limitazioni e distribuzione territoriale

A causa del particolare contesto territoriale in cui opera l'Amministrazione comunale di Castel di Iudica, si dovrà tenere particolare conto della distribuzione topografico-residenziale degli operatori di Servizio Civico, e ciò al fine di consentire agli operatori in oggetto di svolgere la loro collaborazione senza dover affrontare costi di trasferimento.

#### E) Istruttoria

Per detto Servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

I soggetti aventi diritto a svolgere prestazione di servizio civico dovranno essere avvisati almeno sette giorni prima dell'inizio previsto del Servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'Ufficio comunale competente, ove sarà comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare.

La disponibilità a svolgere il servizio da parte dei soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'Ufficio competente, entro quattro giorni dall'inizio del servizio a pena di decadenza.

Sia l'Amministrazione comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, porre fine senza alcun preavviso al Servizio e con semplice comunicazione scritta, qualora si instaurino situazioni oggettive e/o oggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità dell'iniziativa del Servizio civico.

#### F) Procedura

Per l'inserimento nell'attività di servizio civico, gli assistiti dovranno dichiarare in apposito modello:

- 1) di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare incondizionatamente la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'A.C.
- 2) di accettare, in caso di incidente durante lo svolgimento del Servizio civico, il massimale assicurativo previsto dall'apposita polizza stipulata di cui al punto "E" del presente articolo, senza null'altro avere a pretendere dall'A.C.

#### G) Modalità di erogazione

Ogni assistito che presterà detto Servizio riceverà un compenso forfettario mensile di **Euro 350,00** per una attività della durata minima di numero 60 ore mensili e per un periodo massimo di due trimestri non consecutivi, nell'arco di un anno solare.

Il compenso fissato con il presente Regolamento può essere variato annualmente, con determinazione del Responsabile dell'U.O.A., in relazione all'aumento del costo della vita

### ART. 17: SERVIZI INTEGRATIVI O ALTERNATIVI DELL'INTERVENTO ECONOMICO

Qualora si ravvisi la necessità o l'opportunità, su proposta del S.S. professionale e fatte salve le incompatibilità di cui all'art.15 del presente Regolamento, possono essere erogati Servizi alternativi o integrativi all'intervento economico (ricovero dei congiunti, assistenza domiciliare, assistenza scolastica, assistenza in generi di prima necessità, assistenza abitativa, e quant'altro non sia previsto dal presente Regolamento ma necessario alla risoluzione del caso) che siano idonei a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di adeguata assistenza familiare.

### ART. 18. PRESTAZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA, INTERVENTI IN FAVORE DI GESTANTI, PUERPERE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO E DI ABBANDONO

Sono assistibili con le prestazioni di cui al presente Regolamento le gestanti, le puerpere o i nuclei familiari in condizione di bisogno, che non siano in grado di soddisfare i bisogni primari della persona con proprie risorse, fisiche o economiche.

Tale forma di intervento si inserisce nel quadro di un'ampia tutela della maternità e della famiglia, volta ad assicurare ad essa adeguate condizioni materiali e sociali.

Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra, è richiesta una situazione di disagio familiare o sociale della persona o del nucleo, ovvero uno stato di salute fisica o psichica tale da giustificare la necessità della prestazione.

### ART. 19: SOSTEGNO ECONOMICO AGLI AFFIDATARI DEI MINORI

Ai nuclei affidatari dei minori va garantito, quando necessario a giudizio del Servizio Sociale professionale, il sostegno economico finalizzato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita in cui è stato accolto ed in quello del contesto scolastico e sociale: gli eventuali provvedimenti di assistenza economica potranno essere deliberati e finalizzati nel rispetto, in via generale, di quanto

14  
disposto per la fruizione di tale prestazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche normative regionali.  
L'entità del contributo erogato non potrà essere in alcun caso superiore al 50% della retta di ricovero corrente.

**ART. 20: ASSISTENZA ECONOMICA ALLE FAMIGLIE DEI DETENUTI E DELLE VITTIME DEL DELITTO**

In favore di nuclei familiari che versano in stato di bisogno e che lamentino perdite di familiari a seguito di azioni violente o delittuose, ovvero che si trovino a dover affrontare il disagio provocato dallo stato di detenzione di un membro della famiglia, può essere erogato, dietro proposta del S.S. professionale, un sussidio economico per periodi limitati e determinati, finché il nucleo non si sia reso autosufficiente secondo i parametri previsti nel seguente Regolamento.

**ART. 21: ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA PER IL RECUPERO E L'INSERIMENTO DI MINORI ED ADULTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

I soggetti in parola, se idonei al lavoro, potranno essere ammessi prioritariamente, ed alle condizioni di cui all'art.16, al sussidio economico per prestazione di Servizio Civico.

**ART. 22: AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI**

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione, le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del c.p.

**ART. 23: AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESTAZIONE DEGLI ALIMENTI**

Gli obbligati per legge di cui all'art. 433 del c.c. la cui condizione economica familiare (ISE) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF, sono tenuti a rimborsare totalmente o parzialmente le spese sostenute per gli interventi socio-assistenziali di cui al presente regolamento.  
L'Amministrazione Comunale esercita l'azione di rivalsa a norma delle leggi vigenti in materia (artt. 75 e 80 delle LL. 17/7/1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni, art. 68 L.R. 9/5/86 n.22, nonché i criteri contenuti nel D.A. del 15/4/2003).

dr. P. B. L.